

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Daniela Grossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

tra

MUTUATARIO

attore

e

BANCA

convenuto

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, il MUTUATARIO in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva innanzi all'intestato Tribunale, la BANCA esponendo di aver stipulato, in data 28 novembre 2007, con la convenuta, un contratto di mutuo chirografario a tasso fisso per l'importo di € 100.000,00 da restituirsi in 72 mesi di cui 12 mesi di preammortamento, mediante rate trimestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, con piano di ammortamento alla francese; che il suddetto contratto risultava affetto da profili di illiceità per usura generata dal tasso di interesse, indeterminatezza relativa ai tassi d'interesse ed anatocismo generato dal piano di rimborso secondo il cosiddetto ammortamento alla francese.

Tanto premesso chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi che il mutuo de quo è usurario per pattuizione di un tasso di mora che sommato a quello stabilito in seno al piano di ammortamento e a tutte le voci di spesa è superiore al tasso soglia di riferimento e per l'effetto dichiararsi il prestito a titolo gratuito ex art. 1815 comma 2 c.c.; accertarsi e dichiararsi che tutto quanto corrisposto per interessi, spese, commissioni e polizze, alla data del 30 settembre 2014, quantificato anche a mezzo ctu, porta l'attrice ad essere creditrice nei confronti della convenuta della somma di € 21.782,10 ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore risultante in corso di causa, da porsi in compensazione con la somma di € 5.649,73 che residua a titolo di capitale secondo il piano di ammortamento della banca, con condanna della convenuta, a seguito dell'operata compensazione, alla restituzione della somma di €16.132,27 nonché con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in ragione della violazione della norma penale.

In subordine, accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi del mutuo ai sensi del disposto di cui all'art.117 Tub commi 6 e 7 per i motivi indicati in narrativa con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ivi previsto; in via

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi, n.20214 del 5 marzo 2018.

ulteriormente subordinata, accertarsi e dichiararsi che il piano di ammortamento alla francese utilizzato dalla convenuta viola il divieto di anatocismo e per l'effetto rideterminare il capitale residuo secondo il piano di ammortamento c.d. italiano.

Si costituiva in giudizio, la BANCA, contestando tutto quanto, ex adverso dedotto chiedendo il rigetto delle avversarie domande e la condanna dell'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Successivamente allo scambio di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. contabile formulata da parte attrice ed all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

Le domande non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Con riguardo all'asserita usurarietà del tasso pattuito, nell'ambito del contratto di mutuo stipulato con la banca convenuta, non condivisibile appare la metodologia di calcolo seguita dal consulente di parte attrice di includere nel TEG l'interesse moratorio al fine di sostenere il superamento del tasso soglia usura.

Gli interessi di mora, come chiarito da varie pronunzie di merito anche dell'intestato Tribunale, non devono essere computati con riferimento ai tassi-soglia usura.

L'art. 644 comma 1 c.p., definisce usurari gli oneri dati o promessi "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità", gli interessi di mora non possono qualificarsi, sotto il profilo funzionale, quale corrispettivo di una prestazione di denaro ma hanno una funzione risarcitoria assimilabile ad una clausola penale, sono un onere eventuale, non dovuto dal momento ed in ragione dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento.

Pertanto, è stato condivisibilmente osservato, che l'inclusione degli interessi di mora nel TEGM andrebbe ad innalzare i tassi soglia, con detrimento per tutti i clienti, e ciò in ragione dell'inclusione di elementi tipici non dei rapporti che abbiano un'evoluzione fisiologica, bensì di elementi, quali gli interessi di mora, propri di andamenti anomali del rapporto.

Sussiste poi una profonda differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori con riferimento alla base di calcolo ed ai periodi di applicazione: gli interessi corrispettivi si applicano all'ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento; gli interessi di mora si applicano, invece, all'ammontare delle rate non pagate e per il periodo dell'inadempimento.

Se gli interessi di mora fossero, in ipotesi, conteggiati in astratto ai fini della rilevazione del TEGM sull'intero ammontare del finanziamento e per tutto il periodo di durata del finanziamento, ancora una volta l'effetto sarebbe un innalzamento dei tassi medi.

Questo giudice è consapevole dell'opposto indirizzo giurisprudenziale che ritiene che gli interessi di mora rilevino ai fini del calcolo del TEG.

Tuttavia, da un punto di vista pratico occorre rilevare che i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui in attuazione della Legge 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell'usura, non tengono in considerazione gli interessi moratori.

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi, n.20214 del 5 marzo 2018.

Tale considerazione conduce, pertanto, a ritenere non legittimo, sotto il profilo giuridico (e prima ancora matematico-finanziario) il confronto tra tasso soglia desunto dal TEGM pubblicato (effettuato su rilevazioni statistiche prive degli interessi di mora) e TEG del singolo rapporto (comprensivo degli interessi di mora, solo pattuiti o effettivamente applicati) trattandosi di realtà tra loro non comparabili per disomogeneità.

Ciò posto, e premesso che **deve escludersi**, in conformità alla giurisprudenza di merito prevalente (cfr. tra le tante Tribunale Treviso 9.12.2014, Trib. Udine 26.9.2014) **la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia**, ne discende, (in adesione all'indirizzo interpretativo secondo cui la normativa antiusura troverebbe applicazione anche con riferimento agli interessi moratori) che la verifica deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna categoria di interessi e con riguardo poi al tasso moratorio, **il raffronto non può che essere calcolato secondo "i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali**, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013" (Trib. di Milano 3.12.2014, in questo senso vedi Trib. di Bologna 17.5.2015, Trib. di Bologna 9.1.2018) e quindi aumentando il TEGM pro tempore vigente di 2,1 punti percentuali, con successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia (+25% +4punti percentuali, dopo la novella introdotta dall'art. 8 co 5 lett. D D.L. 13.5.2011 n.70 ovvero + 50% per il periodo antecedente).

Come sovente affermato anche dall'intestato Tribunale "criteri di coerenza logica e giuridica impongono di verificare la lamentata usurarietà del tasso d'interesse utilizzando la medesima metodologia di calcolo ufficializzata nelle Istruzioni di Banca d'Italia in quanto il raffronto deve necessariamente svolgersi tra dati omogenei." (ex multis Tribunale di Milano 19.3.2015, Tribunale Varese 10.4.2015, Tribunale di Livorno 16.5.2016, Tribunale Bologna 24.2.2016)

Vero è, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, che le Istruzioni della Banca d'Italia non vincolano l'autorità giudiziaria, ma vi è un ineludibile esigenza di applicare parametri omogenei, esigenza sottolineata, peraltro, di recente dalla stessa giurisprudenza di legittimità che sebbene in altra questione relativa all'inclusione o meno nel TEG della c.m.s., ha evidenziato la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente compatibili (Cass. n.12965/16).

Dunque, "le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate da Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile." (Tribunale di Milano 23.12.2014).

Non corretta, deve inoltre ritenersi l'ulteriore allegazione di parte attrice che al fine di suffragare la tesi dell'usurarietà del tasso d'interesse pattuito, ha richiamato la modalità con la quale ai sensi della clausola n.4 del contratto di mutuo in esame, le parti avrebbero concordato l'applicabilità del tasso di mora sull'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata presupponendo con ciò una "sommatoria" tra la misura dell'interesse di mora e quello dell'interesse corrispettivo già conglobato nella singola rata scaduta con conseguente sfioramento del tasso soglia. Tale deduzione non appare accoglibile.

Vero è che nel caso di specie le parti hanno convenuto il pagamento degli interessi di mora sull'ammontare complessivo della rata di ammortamento non pagata alla scadenza e, quindi, anche sulla quota interessi di tale rata.

Ciò costituisce una forma lecita di anatocismo ai sensi e nel vigore dell'art. 3 della Delibera CICR 9.2.2000.

Ma non significa che sia legittimo sostenere che il capitale a cui rapportare gli interessi moratori calcolati sull'intera rata sia solo quello originario presente nella rata (ossia l'intera rata decurtata degli interessi corrispettivi) in quanto l'interesse corrispettivo conglobato nella rata, nel momento in cui si verifica l'inadempimento diviene a sua volta capitale ed il mutuante allorquando provvede ad applicare il tasso di mora sulla rata scaduta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi, richiede il pagamento di tale tasso di mora su un importo divenuto esso stesso capitale.

Pertanto, il tasso di mora si sostituisce al tasso corrispettivo a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi a quest'ultimo né alle spese e commissioni varie.

Neppure fondata può ritenersi l'ulteriore questione esplicitata dalla difesa attorea, nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., secondo cui, verificati tutti i costi del finanziamento, escluse le imposte e tasse, il TAEG realmente applicato è pari a 18,64% largamente superiore al tasso soglia al momento della conclusione del contratto (9,95%) come evincibile dall'integrazione della perizia di parte versata in atti.

Detta perizia deve ritenersi inattendibile nel risultato, in quanto oltre a non chiarire la formula utilizzata per determinare il TAEG pare fondarsi su criteri di calcolo del tutto difformi rispetto a quelli prescritti dalla Banca d'Italia

Quanto poi al nuovo argomento introdotto da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., relativo al superamento del tasso soglia usura, del c.d. T.E.M.O ossia di un tasso effettivo di mora, la tesi è infondata, essendo il T.E.M.O. privo di riscontro normativo, in quanto sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare.

Inoltre, il calcolo effettuato dal consulente di parte attrice appare arbitrario, considerato che si basa sulla "simulazione" di ritardo di 29 giorni e non considera l'esistenza di un effettivo ritardo del mutuatario nel pagamento delle rate. La tesi si risolve, quindi, in un'astratta ipotesi che pretende di determinare, al momento della conclusione del contratto di mutuo, un tasso effettivo di mora la cui rilevazione non è possibile ex ante, essendo la mora eventuale. (cfr. Tribunale di Milano sent. n. 1906 del 16.2.2017).

In conclusione, stante il mancato rispetto, nelle allegazioni di parte attrice, dei criteri di calcolo adottati da Banca d'Italia, la c.t.u. è superflua e non ammissibile e la censura di usurarietà risulta infondata. Analogamente, destituita di fondamento, è, infine, la censura relativa ad un'asserita illegittima applicazione di interessi in misura anatocistica generati dal piano di ammortamento alla francese.

Al riguardo già numerose verifiche effettuate sul metodo hanno consentito di ritenere infondata siffatta doglianza.

Deve, pertanto, affermarsi in conformità alla costante giurisprudenza, la piena legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. fra le altre, Tribunale Bologna 13.2.2016, Tribunale di Savona 2.5.2017, Tribunale di Milano 5.5.2014).

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi, n.20214 del 5 marzo 2018.

Ed in ogni caso, anche qualora il piano di ammortamento alla francese, come ha evidenziato il perito di parte attrice, comportasse un esborso totale di interessi complessivamente maggiore rispetto a quanto si verrebbe a corrispondere in applicazione di un piano di ammortamento all'italiana, a parità di interesse applicato, non può certo ignorarsi la volontà delle parti nello scegliere un piano di rientro piuttosto che un altro e, comunque, non per questo il piano di ammortamento alla francese può dirsi illegittimo.

Un fenomeno anatocistico nel caso di ammortamento alla francese può realizzarsi solo nel caso in cui non venga rispettata la scadenza del pagamento rateale e vengano computati gli interessi di mora. In questo caso, però, opera l'art. 3 delibera Cicr 8 febbraio 2000 che legittima l'applicazione dell'anatocismo. (Trib.Roma n.362/16).

Alla luce di quanto sin qui argomentato, il giudicante non può che confermare il giudizio di inammissibilità della CTU contabile espresso nella propria ordinanza in corso di causa stante la superfluità di disporre un accertamento peritale "al buio" nel momento in cui il Tribunale non condivide i criteri seguiti dall'attore ed in primis, dal suo perito di parte, per affermare il carattere usurario del tasso d'interesse pattuito e la nullità del piano di ammortamento alla francese.

La domanda nel suo complesso va respinta.

Va, parimenti, respinta la domanda proposta dalla convenuta di condanna ex art. 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/14 previa riduzione del compenso per la fase istruttoria in quanto consistita nel solo deposito delle memorie istruttorie e per la fase decisoria stante la semplificazione del rito prescelto per la definizione del giudizio.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande di parte attrice;
 - condanna parte attrice a rimborsare alla convenuta le spese di lite che liquida in € 3225,00 per compensi oltre al 15% per spese generali e accessori come per legge.
- Bologna, 5 marzo 2018

Il Giudice
dott. Daniela Grossi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*